

DCR/765/PC/2025 dd 06/07/2025

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi metereologici avversi previsti a decorrere dal 6 luglio 2025.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. In conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

- a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di preallarme;
- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
- c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 36/2023;
- d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile della Regione di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata del preallarme, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
- e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986;
- f) il rimborso ai Comuni ed alle Associazioni di volontariato delle spese sostenute per i pedaggi autostradali, il carburante e il vitto ai volontari di protezione civile impegnati nel contesto di emergenza, nonché la riparazione e ripristino dei mezzi e delle attrezzature impiegati nelle attività;
- g) i pagamenti, ove occorra, tramite sistemi elettronici di pagamento di cui all'art. 33

co. 3 bis, l.r. 64/86, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.

2. Per la realizzazione delle iniziative urgenti di protezione civile di cui al punto 1, il termine di cui all'articolo 140, comma 4 del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, è stabilito in 60 giorni.

3. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 500.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:

- Euro 400.000,00.- sul capitolo 64000 delle uscite (PdC U 2.02.01.09.014 – Opere per la sistemazione del suolo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;

- Euro 20.000,00.- sul capitolo 64040 delle uscite (PdC 2.02.01.05.000 – Attrezzature), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;

- Euro 50.000,00.- sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;

- Euro 15.000,00.- sul capitolo 15002 delle uscite (PdC U 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettere e) ed f) del presente provvedimento;

- Euro 10.000,00.- sul capitolo 15003 delle uscite (PdC U 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera e) del presente provvedimento.

- Euro 2.000,00.- sul capitolo 15005 delle uscite (PdC U U.1.04.04.01.000- Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera f) del presente provvedimento.

- Euro 3.000,00.- sul capitolo 15012 delle uscite avente denominazione "Spese correnti per interventi relativi alle più immediate esigenze di protezione civile in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza (art. 9, 2° comma, LR 64/86) - trasferimenti correnti a Regioni e Province autonome", che si istituisce con il presente provvedimento, (PdC U U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera d) del presente provvedimento.

4. È demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente autorizzazione di spesa e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Allerta regionale n. 9/2025 emessa alle ore 14.00 del 5 luglio 2025, diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica per temporali emesso dal Centro Funzionale decentrato del 5 luglio 2025 delle ore 11.30, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di temporali, anche localmente forti, e vento con raffiche forti nell'intero territorio regionale con validità dalle ore 12:00 del 6 luglio 2025 alle 8:00 del 7 luglio 2025.

Allerta regionale n. 10/2025 emessa alle ore 12.50 del 6 luglio 2025, di aggiornamento

dell'Allerta n.9/2025, diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica per temporali emesso dal Centro Funzionale decentrato del 6 luglio 2025 delle ore 11.40, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di temporali anche localmente forti e vento con raffiche forti nella zona B e di piogge localmente intense, temporali localmente forti e diffusi e vento con raffiche forti nelle zone A, C e D con validità dalle ore 16:00 del 6 luglio 2025 alle 8:00 del 7 luglio 2025.

Decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 6 luglio 2025 per la durata di 15 giorni dalla data medesima, lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'Allerta regionale n. 10/2025 del 6 luglio 2025 di aggiornamento dell'Allerta n.9/2025 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

La previsione di cui all'allerta regionale n. 10/2025, comportante l'adozione della fase operativa di preallarme, configura il possibile verificarsi sull'intero territorio regionale di scenari di criticità, richiedendo il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile della Regione e dei volontari di protezione civile, che potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione, monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei Comuni colpiti. Potrà essere, inoltre, necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare, l'effettuazione dei primi interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità.

Risulta, di conseguenza, necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo per la protezione civile.

La Protezione Civile della Regione è competente ad intervenire con urgenza per il superamento dei contesti emergenziali in tutto il territorio regionale. L'ampiezza del territorio in cui intervenire rende difficile il rispetto dei termini previsti dall'articolo 140, comma 4 del D.Lgs 36/2023. Risulta pertanto necessario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, stabilire in 60 giorni tale termine.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di

emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;

- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all'art. 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
- 33 relativo al Fondo fuori bilancio per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvati con R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

L'ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE
- dott. Riccardo Riccardi -

L'ISTRUTTORE: M. OSSO